

Comitato scientifico:

*Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato, Vice Capo dell'Ufficio legislativo finanze del Ministro dell'economia e delle finanze) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato).*

---

## **Responsabile straniero del sinistro e notifica.**

*I responsabili stranieri di un sinistro stradale, causato in Italia da un veicolo con targa estera, sono domiciliati "ex lege" presso l'Ufficio Centrale italiano (UCI) solo ai fini della loro citazione in giudizio quali litisconsorti necessari rispetto alla domanda proposta contro detto Ufficio. Ove, invece, la vittima intenda formulare domanda di condanna anche nei loro confronti ex art. 2054 cod. civ., essa ha l'onere di notificare loro la citazione presso le rispettive residenze.*

## **Tribunale di Padova, sezione seconda, sentenza del 15.10.2013**

*...omissis...*

Va ora rilevato che la giurisprudenza della Suprema Corte è ormai pacifica nel ritenere che "I responsabili stranieri di un sinistro stradale, causato in Italia da un veicolo con targa estera, sono domiciliati "ex lege" presso l'Ufficio Centrale italiano (UCI) solo ai fini della loro citazione in giudizio quali litisconsorti necessari rispetto alla domanda proposta contro detto Ufficio. Ove, invece, la vittima intenda formulare domanda di condanna anche nei loro confronti ex art. 2054 cod. civ., essa ha l'onere di notificare loro la citazione presso le rispettive residenze. Stabilire se, nel caso specifico, l'attore che abbia notificato la citazione dei responsabili stranieri presso l'UCI abbia inteso o meno formulare nei loro confronti una domanda di risarcimento del danno è questione di fatto, riservata al giudice di merito, la quale va risolta anche tenendo conto del fatto che la domiciliazione "ex lege" dei responsabili presso

l'UCI è prevista per accelerare e snellire il processo, in coerenza con il disposto dell'art. 111 Cost (da ultimo Cass. 7932/2012)".

E' evidente nel caso di specie che l'attore abbia inteso chiedere la condanna, dei convenuti stranieri in proprio, atteso che in tali termini sono state formulate le conclusioni sia in sede di citazione sia in sede di precisazione delle conclusioni.

La posizione dei convenuti stranieri va dunque separata e rimessa in istruttoria, essendo la notificazione nei confronti di questi ultimi avvenuta presso l'UCI e pertanto invalida e da rinnovarsi presso le loro residenze.

Poiché ai fini del litisconsorzio necessario la suddetta citazione appare invece rituale, si può esaminare la causa nel merito per quanto riguarda la domanda di condanna nei confronti dell'UCI, atteso che si tratta di cause scindibili.

La ricostruzione del sinistro può essere effettuata sia utilizzando il verbale di accertamenti effettuato dalla Polizia Stradale nell'immediatezza del sinistro, nonché dai verbali di udienza in cui i suddetti operanti sono stati escussi nella causa parallela relativa alle domande risarcitorie del conducente dell'auto attorea (atti acquisibili in quanto formati dopo l'ultima udienza prima della precisazione delle conclusioni).

In effetti risulta che l'auto dell'attore strava procedendo a velocità moderata quando veniva tamponata dallo Sxxxxa e veniva sospinta contro il guardrail, destro. Tutto ciò veniva ricostruito dalle tracce di scarrocciamento e dai danni riportati dai mezzi.

Dalla deposizione resa in polacco dall'autista dello xxxx (quindi non comprensibile) sembrerebbe che questi affermasse che l'auto attorea lo aveva superato e poi aveva frenato improvvisamente.

Di tali affermazioni però non vi è alcuna prova, né il convenuto UCI ha in alcun modo dedotto, né tanto meno dimostrato tali circostanze.

Ne consegue che, sulla base delle circostanze oggettive acquisite al processo, si deve ritenere che loxxx abbia tamponato la BMW che lo precedeva per non avere tenuto le distanze o la velocità consona allo stato dei luoghi, tale da consentirgli di fermarsi in ogni circostanza prevedibile, come previsto dagli artt. 141 co. 2 e 149 co. 1 c.d.s.

L'incidente va dunque attribuito alla esclusiva responsabilità dello xxxx

La consulenza tecnica d'ufficio ha confermato che le riparazioni dell'auto erano antieconomiche, tenuto conto dei gravissimi danni subiti, e che il valore ante sinistro del mezzo era di Euro 36.439,33, che il tempo necessario per reperire altro mezzo analogo doveva essere quantificato in 8 giorni per Euro 50 al giorno, dunque Euro 400,00, che le spese per la nuova immatricolazione ammontava a Euro 500,00, che il bollo non goduto era pari a una somma di Euro 223,00, che la spesa per la rottamazione (effettivamente il veicolo risulta demolito) ammonta a Euro 100,00, che la spesa per il soccorso stradale ammontava a Euro 300,00.

L'attore chiede che gli venga riconosciuto un ulteriore danno per uso dell'auto sostitutiva, per il pagamento di finanziamenti dovuti al pagamento di assicurazioni complementari non dovute e il costo della sospensione dell'assicurazione.

Le domande relative al bollo non dovuto e alle assicurazioni complementari non dovute vanno respinte in quanto si tratta di spese rimborsabili e che la domanda relativa ad un periodo superiore di noleggio di auto sostitutiva va respinta, atteso che la valutazione deve essere effettuata sulla base della

comune diligenza nel reperire un altro mezzo, che il CTU ha stimato in 8 giorni. Il totale del danno va dunque quantificato in Euro 37.760,33 (tutte le voci liquidate dal CTU escluso il bollo) .

L'UCI va dunque condannato al pagamento di tale somma, consistente nella liquidazione, ad oggi, dei danni subiti, oltre agli interessi legali su tale somma dalla data della pubblicazione della presente sentenza e agli interessi calcolati sulla somma sopra indicata devalutata al 15/2/2008 secondo gli indici ISTAT e di anno in anno rivalutata.

Le spese di lite (liquidate ai sensi del D.M. n. 140 del 2012 nella misura media) e di CTU vanno poste a carico dell'UCI.

p.q.m.

Previa separazione della causa relativa xxx il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa disattesa nella causa tra Bxxx

CONDANNA

U.C.I. Ufficio Centrale Italiano al risarcimento del danno subito da B.M. in conseguenza del sinistro 15/2/2008, danno liquidato in complessivi Euro 37.760,33, oltre agli interessi legali su tale somma dalla data della pubblicazione della presente sentenza e agli interessi calcolati sulla somma sopra indicata valutata al 15/2/2008 secondo gli indici ISTAT e di anno in anno rivalutata.

CONDANNA

U.C.I. Ufficio Centrale Italiano al pagamento delle spese processuali sostenute da Bxxx spese liquidate in complessivi Euro 4,986,31, di cui Euro 486,31 per anticipazioni e Euro 4.500,00 per compensi, oltre IVA e CPA come per legge.

Così deciso in Padova, il 30 settembre 2013.

Depositata in Cancelleria il 15 ottobre 2013.